

## TAV. 4.1 - SEGUE

REGIONE	ATO	SUB BACINI	N. COMUNI	POPOLAZIONE (ab.)	SUPERFICIE (km <sup>2</sup> )	DENSITÀ (ab./km <sup>2</sup> )
Sicilia	ATO 1 - Palermo		82	1.243.585	5.009,28	248,26
	ATO 2 - Catania		58	1.078.766	3.573,68	301,86
	ATO 3 - Messina		108	649.824	3.266,12	198,96
	ATO 4 - Ragusa		12	307.492	1.623,89	189,36
	ATO 5 - Enna		20	173.451	2.574,70	67,37
	ATO 6 - Caltanissetta		22	273.099	2.138,37	127,71
	ATO 7 - Trapani		24	429.917	2.469,62	174,08
	ATO 8 - Siracusa		21	399.933	2.124,13	188,28
	ATO 9 - Agrigento		43	446.837	3.052,59	146,38
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 - Toscana Nord	48	522.816	2.801,67	186,61
		ATO 2 - Basso Valdarno (Pisa)	55	782.881	2.889,54	270,94
		ATO 3 - Medio Valdarno (Firenze)	51	1.283.351	4.038,21	317,8
		ATO 4 - Alto Valdarno (Arezzo)	36	315.609	3.262,70	96,73
		ATO 5 - Toscana Costa	33	367.884	2.409,55	152,68
		ATO 6 - Ombrone (Grosseto)	56	399.661	7.585,38	52,69
Umbria	ATO unico regionale	ATO 1 - Ambito 1-2	38	499.215	4.304,20	115,98
		ATO 2 - Ambito 3	22	158.940	2.202,41	72,17
		ATO 3 - Ambito 4	32	226.113	1.957,72	115,5
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		74	126.806	3.260,90	38,89
Veneto	ATO AV - Alto Veneto		65	203.737	3.589,83	56,75
	ATO B - Bacchiglione		140	1.095.911	2.979,80	367,78
	ATO BR - Brenta		73	584.547	1.693,90	345,09
	ATO Lemene (Friuli Venezia Giulia-Veneto)		11	86.900	498,4	174,36
	ATO LV - Laguna di Venezia		36	789.229	1.867,75	422,56
	ATO P - Polesine		52	261.095	1.994,59	130,9
	ATO V - Verona		97	896.612	3.061,59	292,86
	ATO VC - Valle del Chiampo		13	104.920	267,55	392,15
	ATO VD - Veneto orientale		92	834.259	2.454,01	339,96
<b>TOTALE</b>			<b>7.721</b>	<b>58.404.269</b>	<b>288.467,34</b>	<b>202,46</b>

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dichiarazioni Enti d'ambito.

In particolare, esaminando le dimensioni degli ATO attualmente identificati dalle pertinenti legislazioni regionali (come riassunte nelle successive tavole 4.2 e 4.3), emerge che:

- in dieci regioni (Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna) è stato individuato un unico ambito territoriale,

che è coincidente con il territorio della regione; si può, dunque, affermare che tale modello risulti a tutt'oggi ancora quello prevalente;

- \* in quattro regioni (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Sicilia) è a oggi prevista una pluralità di ATO, di dimensioni non inferiori al territorio delle province o città metropolitane, come previsto dalla normativa vigente;

#### TAV. 4.2

Delimitazione degli ATO  
- Situazioni di potenziale  
criticità

REGIONE LIGURIA <sup>(A)</sup>	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Centro-Ovest 1 (Savonese)	Comprende 46 comuni presenti nella provincia di Savona (su un totale di 69)
	Comprende 20 comuni presenti nella provincia di Savona (su un totale di 69)
ATO Centro-Ovest 2 (Savonese)	Tre comuni della provincia di Savona (Andora, Stellanello, Testico) sono compresi nell'ATO Imperia
REGIONE LOMBARDIA <sup>(B)</sup>	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Provincia di Milano	Comprende 133 comuni su 134 presenti nel territorio della Città metropolitana di Milano (non include il comune di Milano)
ATO Città di Milano	Comprende il solo comune di Milano
REGIONE VENETO	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Bacchiglione	Comprende 140 comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79)
ATO Alto Veneto	Comprende 65 comuni della provincia di Belluno (su un totale di 67)
ATO Veneto orientale	Comprende 92 comuni (86 della provincia di Treviso, 3 della provincia di Venezia, 2 della provincia di Belluno, 1 della provincia di Vicenza)
ATO Laguna di Venezia	Comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia (29) e Treviso (7)
ATO Brenta	Comprende 73 comuni appartenenti alle province di Padova (44), Treviso (1) e Vicenza (28)
ATO Valle del Chiampo	Comprende 13 comuni appartenenti alla provincia di Vicenza (su un totale di 121)
ATO Veronese	Comprende 97 comuni della provincia di Verona (su un totale di 98)
ATO Polesine	Comprende i 50 comuni appartenenti alla provincia di Rovigo e i comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE)
REGIONE MARCHE <sup>(C)</sup>	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Marche Centro - Ancona	Comprende 41 comuni della provincia di Ancona e 2 della provincia di Macerata
ATO Marche Centro - Macerata	Comprende 48 comuni, di cui 42 della provincia di Macerata e 6 della provincia di Ancona
ATO Marche Centro-Sud Fermo e Maceratese	Comprende 14 comuni della provincia di Fermo e 13 della provincia di Macerata
ATO Marche-Sud - Ascoli Piceno	Comprende 59 comuni, di cui 33 presenti nella provincia di Ascoli Piceno e 26 nella provincia di Fermo
REGIONE CAMPANIA	
Ambito territoriale ottimale	Note su delimitazione ATO
ATO Calore Irpino	Comprende i comuni della provincia di Benevento (78) e 117 comuni della provincia di Avellino
ATO Napoli Volturno	Comprende 136 comuni, di cui 32 presenti nella provincia di Napoli e i 104 della provincia di Caserta
ATO Sele	Comprende 141 comuni della provincia di Salerno, 2 comuni della provincia di Avellino e 1 comune della provincia di Napoli
ATO Sarnese Vesuviano	Comprende 76 comuni, di cui 59 della provincia di Napoli e 17 della provincia di Salerno

(A) Gli ATO di Imperia, Genova e La Spezia comprendono i comuni delle relative province.

(B) I rimanenti ATO della regione Lombardia - non indicati nella presente tavola - comprendono i comuni delle relative province.

(C) L'ATO Marche Nord - Pesaro e Urbino comprende i comuni della relativa provincia.

## TAV. 4.3

Costituzione degli Enti di governo dell'ambito - Situazioni di conformità alla normativa vigente

REGIONE	LEGGE O PROVVEDIMENTO REGIONALE	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO	NUMERO DI AMBITI
Piemonte	LR n. 7/12	Autorità d'ambito	6
Liguria	LR n. 1/14	Ente d'ambito, costituito dai Comuni tramite convenzione	5(A)
Lombardia	LR n. 26/03, come modificata con LR n. 21/10, e LR n. 35/14	Province + Comune di Milano (tramite Ufficio d'ambito, istituito in ciascun ATO in forma di azienda speciale)	13(A)
Veneto	LR n. 17/12	Consigli di bacino	8(A)
Friuli Venezia Giulia	LR n. 22/10, come modificata con LR n. 26/12	Consulte d'ambito	4
Emilia Romagna	LR n. 23/11	Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti	1
Toscana	LR n. 69/11	Autorità idrica toscana - AIT	1
Umbria	LR n. 11/13	Autorità umbra per rifiuti e idrico - AURI	1
Marche	LR n. 30/11	Assemblea di ambito, forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/00	5(A)
Abruzzo	LR n. 9/11, come modificata con LR n. 34/12	Ente regionale per il servizio idrico integrato - ERSI	1
Puglia	LR n. 9/11	Autorità idrica pugliese - AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Valle d'Aosta	LR n. 27/99, come integrata con LR n. 21/12	Bacino imbrifero montano - BIM	1
Sardegna	LR n. 4/15	Ente di governo dell'ambito della Sardegna, avente personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, con funzioni di organizzazione territoriale del Sil. Divenuto operativo a decorrere da aprile 2015	1
Interregionale	ATO del Lemene tra Veneto e Friuli Venezia Giulia (da ultimo, delibera della Giunta regionale Veneto n. 2395 del 29 dicembre 2011)		1

(A) Si rinvia alle considerazioni svolte riguardo alla tavola 4.2.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

• in cinque regioni (Liguria, Lombardia, Veneto, Marche e Campania) si riscontra la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali – come dettagliato nella tavola 4.2 – di dimensioni inferiori al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane, tanto da suggerire ulteriori approfondimenti in ordine alla conformità al quadro normativo di riferimento.

L'Autorità ritiene, comunque, utile ricordare che in alcuni casi, ai fini della delimitazione degli ATO, le Regioni hanno mostrato di prediligere criteri di natura idrografica, piuttosto che di natura amministrativa: si sono pertanto creati ATO che tendono a non coincidere con alcuno dei confini provinciali preesistenti. La nuova disciplina introdotta, che pone delle soglie dimensionali minime in corrispondenza dei confini provinciali, potrebbe pertanto essere utilmente interpretata combinandola con i tuttora vigenti parametri

di carattere idrografico, cogliendo nell'ambito di questi ultimi quelli che possano indurre ad ampliare ulteriormente gli ATO originariamente delimitati.

Appare opportuno precisare che anche nei casi in cui l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, l'Autorità intende avviare specifici controlli in ordine alla coerenza tra la decisione di affidamento per ambiti inferiori al territorio della regione – verificando che sia comunque non inferiore al territorio corrispondente alle province o alle città metropolitane – e le possibili maggiori efficienze conseguibili in base alla dimensione di scala dell'ATO.

#### Costituzione degli Enti di governo dell'ambito

L'art. 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto "Sblocca Italia", prevede che «I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle

regioni [...]. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014». Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti e successivamente, in caso di protratta inerzia, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Come si evince dalla tavola 4.3, la maggioranza delle

Regioni italiane (13 su 19 Regioni considerate) ha positivamente completato il processo di costituzione degli Enti di governo dell'ambito, come previsto dal decreto legislativo n. 152/06.

Nelle sei regioni indicate nella tavola 4.4 (Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia), si riscontrano invece elementi di potenziale criticità, tali da suggerire ulteriori approfondimenti. Con riferimento a dette realtà, l'Autorità è peraltro a conoscenza di iniziative e provvedimenti già in corso di adozione da parte del Governo.

#### TAV. 4.4

Costituzione degli Enti di governo dell'ambito - Situazioni di potenziale criticità

REGIONE	LEGGE O PROVVEDIMENTO REGIONALE DI RIFERIMENTO	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO	NUMERO DI AMBITI
Lazio	LR n. 5/14; delibera della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 40; delibera della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 947	Nelle more dell'approvazione della legge regionale di revisione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, da adottarsi nel rispetto delle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera della Giunta regionale n. 40/14, con provvedimento del 30 dicembre 2014, n. 947, la Giunta regionale ha dato mandato <i>alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III, del decreto legislativo n. 152/06, verificando costantemente l'esatto adempimento degli enti locali agli obblighi di legge, anche al fine dell'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi</i> . Si segnala altresì che, con delibera della Giunta regionale n. 626 del 21 dicembre 2012, le esistenti Autorità d'ambito costituitesi in convenzione erano state salvaguardate.	5
Campania	Delibera della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 852	Nelle more dell'adozione della legge regionale contenente la nuova delimitazione degli ambiti territoriali, la delibera della Giunta regionale n. 812 del 30 dicembre 2014 ha prospettato l'individuazione, quali Enti di governo degli ambiti, dei c.d. "Enti idrici dell'ambito territoriale ottimale" (EiATO), la cui effettiva costituzione è, tuttavia, subordinata all'adozione della futura legge di delimitazione degli ambiti, in attesa della quale il territorio risulta a oggi suddiviso in quattro ATO ai sensi della LR n. 14/97 e s.m.i.	4(A)
Molise	Delibera della Giunta regionale 24 novembre 2014, n. 620	Con la delibera n. 620/14 la Regione ha adottato lo schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali appartenenti all'ATO, propedeutica alla costituzione dell'Ente di governo dell'ambito. Nella medesima delibera, la Regione ha assegnato agli enti locali il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della delibera stessa, per l'approvazione della convenzione. Decorso inutilmente tale termine, nella citata delibera è previsto l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.	1
Basilicata	LR n. 33/10, art. 26 (come modificata dalla LR n. 26/11)	Conferenza interistituzionale idrica (convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono gli Enti provinciali e la Regione). Nelle more della piena operatività di tale Conferenza interistituzionale, le funzioni sono attribuite a un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.	1
Calabria	LR n. 34/10	La Regione Calabria non ha ancora individuato l'Ente di governo dell'ambito.	1
Sicilia	LR n. 2/13	Le AATO sono state poste in liquidazione e sono stati nominati Commissari straordinari in attesa che, con successiva legge regionale da emanarsi entro sei mesi, le relative funzioni siano trasferite ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata. I predetti commissari, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della LR n. 2/13, durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge (la quale è entrata in vigore in data 11 gennaio 2013).	9

(A) Si rinvia alle considerazioni svolte riguardo alla tavola 4.2.

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

## Partecipazione degli enti locali agli Enti di governo dell'ambito

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152/06, sancisce che «Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4».

Al riguardo, si rammenta che anche l'art. 3-bis, comma 2, del decreto legge n. 138/11, prevede che «Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente».

Le informazioni a oggi acquisite dall'Autorità confermano che una delle criticità riscontrabili nel settore idrico è rappresentata dalla presenza di enti locali – concentrati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia (Tav. 4.5) – che, sulla base delle informazioni comunicate, non risultano aver aderito agli Enti di governo dell'ambito, pur essendovi obbligati.

### TAV. 4.5

Partecipazione degli enti locali agli Enti di governo dell'ambito - Situazioni di potenziale criticità

REGIONE	ATO	NUMERO COMUNI CHE NON PARTECIPANO ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO
Abruzzo	ATO 1 - Aquilano	7
	ATO 3 - Peligno Alto Sangro	7
	ATO 4 - Pescara	3
	ATO 6 - Chieti	3
Friuli Venezia Giulia	ATO ORG - Orientale-Goriziano	1
Lazio	ATO 3 - Lazio centrale Rieti	1
Lombardia	ATO VA - Varese	23
Puglia	ATO Puglia	2
Sicilia	ATO 8 - Siracusa	21
	ATO 9 - Agrigento	16
Veneto	ATO V - Verona	1

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dichiarazioni Enti d'ambito.

## Affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture idriche

L'art. 153 del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal decreto "Sblocca Italia", precisa lo scadenario per l'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato da parte degli enti locali, prevedendo, al comma 1, che *«Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione»*.

Al riguardo, si rammenta che la vigente regolazione riconosce ammissibili ai fini tariffari i corrispettivi annuali – ai quali gli enti locali proprietari hanno diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture – nei soli limiti di quanto deliberato dall'ente competente in data antecedente al mese di aprile 2006. Sulla base dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, pertanto, l'Autorità ha verificato puntualmente i criteri impiegati per l'inserimento in tariffa dei canoni, rettificandone i valori e ponendoli a zero, laddove deliberati successivamente alla data indicata. Nella tavola 4.6 si riporta una sintesi dei contesti gestionali nei quali sono stati quantificati, tra le componenti tariffarie, canoni d'uso agli enti locali deliberati prima del 2006.

## Affidamento della gestione del servizio idrico integrato

Il decreto "Sblocca Italia", intervenendo sull'art. 172 del decreto legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire – in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti – per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, prevedendo anche – per gli Enti d'ambito che non avessero già provveduto – l'obbligo di adottare il Piano d'ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre

2015 (Fig. 4.1). In tale contesto, il decreto "Sblocca Italia" ha, tra l'altro, chiarito e precisato che *«Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra [...] agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale»*<sup>1</sup>, confermando ed esplicitando, così, l'avvenuta cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario del servizio idrico integrato per l'ambito<sup>2</sup>, con la sola

<sup>1</sup> Art. 172, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06.

<sup>2</sup> Cessazione *ex lege* comunque già verificatasi al 31 dicembre 2010 in forza dell'art. 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

**TAV. 4.6**


Casi di canoni d'uso agli enti locali deliberati prima del 2006 e ammessi dalla vigente regolazione tariffaria

REGIONE	ATO	N. GESTIONI INTERESSATE DA APPROVAZIONE TARIFFARIA PER LE QUALI SONO STATI DELIBERATI CANONI D'USO ANTE 2006	POPOLAZIONE SERVITA (ABITANTI)
Campania	ATO CI - Calore Irpino	1	84.489
	ATO 1 - Piacenza	1	284.616
	ATO 2 - Parma	1	298.084
Emilia Romagna	ATO 3 - Reggio Emilia	1	480.078
	ATO 4 - Modena	2	639.933
	ATO 5 - Bologna	1	976.243
	ATO 6 - Ferrara	1	254.977
	ATO 7 - Ravenna	2	384.761
	ATO 8 - Forlì Cesena	1	390.738
	ATO 9 - Rimini	1	321.769
Lazio	ATO 2 - Lazio Centrale Roma	1	3.869.179
Liguria	ATO GE - Genova	1	855.834
	ATO SP - La Spezia	1	219.330
	ATO CR - Cremona	1	357.623
Lombardia	ATO LO - Lodi	1	223.755
	ATO MI - Provincia di Milano	2	1.796.297
	ATO SO - Sondrio	1	180.814
Marche	ATO 1 - Marche Nord Pesaro Urbino	2	361.419
	ATO 2 - Marche Centro Ancona	1	403.827
	ATO 3 - Marche Centro Macerata	6	325.580
	ATO 5 - Marche Sud Ascoli Piceno	1	298.544
Piemonte	ATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese	3	226.387
	ATO 4 - Cuneo	2	103.990
	ATO 6 - Alessandria	1	322.986
Toscana	ATO 1 - Toscana Nord	2	522.816
	ATO 2 - Basso Valdarno (Pisa)	1	782.881
	ATO 3 - Medio Valdarno (Firenze)	1	1.283.351
	ATO 4 - Alto Valdarno (Arezzo)	1	315.609
	ATO 5 - Toscana Costa	1	367.884
	ATO 6 - Ombrone (Grosseto)	1	399.661
Umbria	ATO 1 - Ambito 1-2	1	499.215
	ATO 3 - Ambito 4	1	226.113
	ATO B - Bacchiglione	2	541.235
Veneto	ATO BR - Brenta	1	584.547
	ATO LV - Laguna di Venezia	1	132.735
	ATO V - Verona	1	646.328
	ATO VC - Valle del Chiampo	2	104.920

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dichiarazioni Enti d'ambito.

FIG. 4.1

Scadenze previste dal decreto "Sblocca Italia" per la gestione unica d'ambito



Fonte: Elaborazione AEEGSI.

eccezione delle c.d. "gestioni salvaguardate", che proseguono a esercire il servizio fino alla scadenza naturale del proprio contratto.

L'art. 149-bis del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal richiamato decreto "Sblocca Italia", detta poi le regole che gli enti locali devono seguire per addvenire all'affidamento del servizio idrico integrato. In particolare, la citata disposizione prevede che «L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale [...]. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Nell'ambito delle informazioni raccolte per il monitoraggio del rispetto degli obblighi in materia di affidamento del servizio idrico

integrato – cui gli Enti d'ambito dovranno ottemperare sulla base dei termini sopra riportati (allo scadere dei quali si riferirà dettagliatamente) – l'Autorità ha posto l'attenzione in particolare sull'individuazione delle casistiche di mancato affidamento del servizio.

Si riscontrano 15 ATO per i quali l'Ente di governo dell'ambito non ha ancora provveduto all'affidamento del servizio (Tav. 4.7). Tra questi si distinguono tre ambiti unici regionali (ATO Valle d'Aosta, ATO Molise e ATO Calabria<sup>5</sup>) e alcuni ATO della Lombardia (tre), Liguria (due), Lazio (uno), Campania (due) e Sicilia (quattro), interessando complessivamente una popolazione pari a 11.613.796 abitanti.

Nei restanti casi, gli Enti di governo dell'ambito, ove costituiti, hanno proceduto all'affidamento del servizio per il territorio di competenza. Tuttavia, anche in relazione a tali casi – ossia in presenza di un affidamento conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/06 – la raccolta dati avviata dall'Autorità con determina 31 marzo 2015, 4/2015 – DSID<sup>6</sup>, ha consentito di evidenziare la diffusa permanenza di porzioni di territorio che, per uno o più servizi, non sono ancora serviti dal gestore affidatario, in ragione della presenza di gestori salvaguardati o di resilienti gestioni in economia che non hanno ancora consegnato gli impianti.

<sup>5</sup> Per l'ATO del Molise e della Calabria, l'Ente di governo dell'ambito non risulta ancora istituito.

<sup>6</sup> Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all'Ente di governo dell'ambito, nonché ai fini dell'aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l'anno 2015 e dell'esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa.

**TAV. 4.7**

Casi di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/06

REGIONE	ATO	POPOLAZIONE (ABITANTI)
Valle d'Aosta	ATO unico regionale	126.806
	ATO Provincia di Varese	871.886
Lombardia	ATO Provincia di Brescia	1.238.044
	ATO Como <sup>(A)</sup>	586.735
Liguria	ATO Centro-Ovest 1 (Savonese)	231.542
	ATO Centro-Ovest 2 (Savonese)	40.946
Lazio	ATO 3 Lazio centrale - Rieti	192.083
Campania	ATO 1 Calore Irpino	710.543
	ATO 2 Napoli - Volturno	2.838.489
Molise	ATO unico regionale	313.660
Calabria	ATO unico regionale	1.959.050
	ATO 1 Palermo	1.243.585
Sicilia	ATO 3 Messina	649.824
	ATO 4 Ragusa	307.492
	ATO 7 Trapani	429.917
<b>TOTALE</b>		<b>11.613.796</b>

(A) Si segnala che l'Ufficio d'ambito di Como ha già individuato la forma di gestione: nel Piano d'ambito, viene descritto il percorso intrapreso per addivenire all'affidamento del servizio, specificando che «Tra i vari modelli di affidamento possibili, l'ATO di Como [...] ha scelto di affidare il servizio in via diretta, con la formula in house, a un soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente [...] pubblica».

Fonte: Elaborazione AEEGSI.

Al riguardo, si rammenta anche che l'Autorità, a partire dalla delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr<sup>7</sup>, ha inteso contrastare il fenomeno della mancata consegna degli impianti al gestore affidatario, tramite la previsione dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario per «le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non hanno effettuato [...] la prevista consegna degli impianti, in violazione

delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente». In particolare, in attuazione di tale disposizione generale, confermata anche per gli anni 2014 e 2015 con la delibera 643/2013/R/idr<sup>8</sup>, l'Autorità ha individuato e deliberato 51 casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario per altrettante gestioni con riferimento al biennio 2012-2013 e 32 casi con riferimento al biennio 2014-2015.

<sup>7</sup> Recante il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013.

<sup>8</sup> Si veda il comma 7.3, ove si prevede che «Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/idr e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/idr per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente».

# Investimenti e tariffe

## Stato delle approvazioni tariffarie

Tra le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/06 – oltre a quelle per le quali, nello specifico, la recente previsione introdotta dall'art. 7 del decreto legge n. 133/14 (c.d. "Sblocca Italia") stabilisce che l'Autorità relazioni periodicamente al Parlamento – appare opportuno, in questa sede, soffermarsi sull'attuazione di quelle concernenti la predisposizione delle tariffe applicate all'utenza. Al riguardo, l'art. 154 del richiamato decreto legislativo dispone che *«Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario [...], predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario [definito dall'Autorità] e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas»*.

In ragione della stretta interdipendenza tra le scelte pubbliche elaborate nelle programmazioni di ambito e le risultanze gestionali, i metodi tariffari introdotti dall'Autorità hanno esplicitato la selettività per obiettivi e interventi, prevedendo la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti (enti locali con procedura partecipata dai gestori).

Infatti, nell'ambito delle istruttorie per l'approvazione delle tariffe predisposte per il 2012 e il 2013 (sulla base dei metodi transitori MTT, di cui alla delibera 585/2012/R/idr, e MTC, approvato con la delibera 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr), particolare attenzione è stata dedicata sia alla valutazione di coerenza delle decisioni assunte dai soggetti competenti in merito all'identificazione degli obiettivi da perseguire sul territorio, sia alla selezione degli interventi necessari e ai relativi costi sostenuti con riferimento ai riflessi in termini di entità dei corrispettivi (si veda, in particolare, la delibera 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr). Questa impostazione è stata poi ulteriormente sviluppata nel Metodo tariffario idrico (MTI) (delibera 643/2013/R/idr), con il quale l'Autorità ha introdotto, per la prima volta in Italia, una regolazione asimmetrica (per considerare le rilevanti disomogeneità territoriali) e graduale (nell'applicazione di criteri generali di trasparenza e *accountability*, coerenza, efficienza ed efficacia, nonché convergenza), in grado di ricomprendere e assorbire tutte quelle prevegenti.

### Procedura di predisposizione tariffaria

Per una più efficace illustrazione degli esiti delle approvazioni tariffarie, può risultare utile ricordarne l'iter. La delibera 643/2013/R/idr, nel disciplinare la procedura di approvazione per gli anni 2014 e 2015, dispone che le tariffe siano predisposte dagli Enti d'ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti (comma 5.1) – e poi trasmesse all'Autorità entro il 31 marzo 2014 ai fini della relativa approvazione – a seguito dell'espletamento delle seguenti attività (art. 4 e comma 5.3):

- a. definizione degli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, redazione del programma degli interventi (PD);
- b. predisposizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015, sulla base delle regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio (come individuato a seguito dell'identificazione del rapporto tra fabbisogno di investimenti dal 2014 al 2017 e valore delle infrastrutture esistenti, nonché dei costi operativi aggiuntivi associati a obiettivi specifici);
- c. redazione – in coerenza con le lettere a) e b) – e approvazione del Piano economico-finanziario (PEF) (fino al termine dell'affidamento) che garantisca, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, *«il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati»*;
- d. aggiornamento della convenzione di gestione, sulla base della disciplina introdotta.

Una specifica procedura (comma 5.7 della delibera 643/2013/R/idr) è poi prevista per i casi di inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati, delle informazioni e degli atti sopra richiamati, con riferimento ai quali l'Autorità determina d'ufficio le tariffe, ponendo il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ) pari a 0,9, ovvero (art. 7) per le situazioni nelle

quali si rinvergono cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario (mancata adozione della Carta dei servizi, fatturazione di un consumo minimo impegnato alla data del 31 gennaio 2014, mancata consegna degli impianti al gestore d'ambito affidatario del servizio idrico integrato o invalidità del titolo a esercire il servizio).

#### Stato delle approvazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015

Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015, l'Autorità ha proceduto con le istruttorie per l'approvazione delle tariffe relative agli

anni 2014-2015, ovvero, in taluni casi, per l'intero periodo regolatorio 2012-2015.

Le determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, deliberate dall'Autorità alla data del 22 maggio 2015, riguardano 1.736 gestioni, interessando 48.634.128 abitanti<sup>9</sup>. In particolare, come riportato nella tavola 4.8, si rileva che:

- per 126 gestioni, che servono 40.009.520 abitanti, residenti in 5.057 comuni, è stato approvato il relativo schema regolatorio (composto da Pdl, PEF e convenzione di gestione) proposto

#### TAV. 4.8

Popolazione e gestioni interessate dai provvedimenti di approvazione tariffaria adottati dall'AEEGSI per gli anni 2014 e 2015


REGIONE	GESTIONI INTERESSATE DA APPROVAZIONI TARIFFARIE 2014-2015			POPOLAZIONE INTERESSATA DA APPROVAZIONI TARIFFARIE 2014-2015 (ABITANTI)		
	TETA 0,9	TETA 1	SCHEMI REGOLATORI	TETA 0,9	TETA 1	SCHEMI REGOLATORI
Abruzzo	14	4	5	11.929	1.927	822.389
Basilicata			1			547.385
Calabria	290	45		1.149.849	154.857	
Campania	338	5	3	2.203.527	26.444	547.809
Emilia Romagna	1	2	17	2.300	5.586	4.358.758
Friuli Venezia Giulia		3	6		1.472	921.860
Interregionale Lemene			2			154.800
Lazio	89	35	2	249.644	120.287	3.485.824
Liguria	55	2	3	78.302	72.800	1.219.076
Lombardia	64	8	13	242.510	168.473	6.511.269
Marche	2	18	14	1.108	25.301	1.536.240
Molise	135		1	280.331		32.500
Piemonte	83	17	26	79.331	8.230	4.374.668
Puglia	27		1			4.020.077
Sardegna	30	1	1	62.262	2.894	1.596.242
Sicilia	257	19	4	2.427.609	1.164.131	1.020.067
Toscana	1		7	1.194		3.493.793
Umbria			3			905.340
Valle d'Aosta	58	2	1	71.085	723	35.050
Veneto	5		16	10.502		4.426.373
<b>TOTALE</b>	<b>1.449</b>	<b>161</b>	<b>126</b>	<b>6.871.483</b>	<b>1.753.125</b>	<b>40.009.520</b>
		<b>1.736</b>			<b>48.634.128</b>	

Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.

<sup>9</sup> Con riferimento al biennio 2012-2013, le gestioni interessate da provvedimenti di approvazione da parte dell'Autorità sono 2007, con una popolazione servita di 48.581.322 abitanti.

FIG. 4.2

Copertura, per macroarea geografica, della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie e dalle determinazioni d'ufficio dell'AEEGSI



Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.


dai soggetti competenti, previa puntuale verifica dell'Autorità in ordine alla coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2014-2017 e il moltiplicatore tariffario teta ( $\theta$ ), come risultante dalle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. I provvedimenti di approvazione dello specifico schema regolatorio, adottati dall'Autorità, interessano il 95% della popolazione del Nord-Est, l'81% dei residenti nell'Italia Centrale e il 76% degli abitanti del Nord-Ovest, mentre la copertura nelle aree del Sud e delle Isole si attesta intorno al 40% (Fig. 4.2);

- per 161 gestioni, che erogano il servizio a 1.753.125 abitanti residenti, è stata disposta l'invarianza dei corrispettivi, escludendo gli stessi dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 7 della delibera 643/2013/R/ldr e ponendo il moltiplicatore

tariffario pari a 1. In termini di popolazione, le decisioni di blocco dei corrispettivi incidono in modo più rilevante nelle Isole, riguardando il 18% dei residenti;

- per 1.449 gestioni, che non hanno inviato, in tutto o in parte, i dati, gli atti e le informazioni richiesti ai fini tariffari, le tariffe sono state determinate d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, ai sensi del comma 5.7 della delibera 643/2013/R/ldr, interessando 6.871.483 abitanti. Le determinazioni di decurtazione del 10% dei corrispettivi riguardano, in particolare, il 37% della popolazione residente nelle Isole e il 26% degli abitanti del Sud.


Come sintetizzato dalle successive figure 4.3 e 4.4, i provvedimenti di approvazione a oggi adottati dall'Autorità riguardano gestioni che



**FIG. 4.3**

Copertura, a livello nazionale, della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie e dalle determinazioni d'ufficio dell'AEEGSI

Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.



**FIG. 4.4**

Copertura, a livello regionale, della popolazione interessata dalle approvazioni tariffarie dell'AEEGSI

Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.

erogano il servizio all'83% della popolazione nazionale<sup>10)</sup>, con una copertura pressoché completa in Emilia Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia e Sardegna (che hanno delimitato un ATO unico

regionale), nel Piemonte, nelle Marche e nell'ATO Interregionale Lemene. Con riguardo alla regione Lombardia, si segnala la complessità dell'iter di approvazione delle tariffe. Con particolare riferimento

<sup>10)</sup> È esclusa la popolazione del Trentino Alto Adige, in quanto per i gestori del servizio idrico integrato che esercitano l'attività nelle province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 233/13, non trova applicazione l'MTI.

agli ATO di Varese e di Brescia (in cui risiedono complessivamente circa 2 milioni di abitanti), le predisposizioni tariffarie in parte si sovrappongono al processo di riorganizzazione, teso a perseguire l'unicità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi di quanto stabilito dalle recenti disposizioni introdotte con l'art. 7 del decreto "Sblocca Italia".

Con riferimento alla regione Campania, le determinazioni tariffarie assunte dall'Autorità interessano soltanto il 48% della popolazione residente, per la gran parte della quale si è provveduto ad approvare la riduzione del 10% dei corrispettivi applicati, a causa del mancato invio dei dati, degli atti e delle informazioni necessarie. In particolare, nell'ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle delibere 585/2012/R/idr, 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr, sono emerse criticità che impattano sulle interrelazioni tra le dinamiche tariffarie dei principali soggetti gestori operanti – anche nella fornitura all'ingrosso – negli ATO Napoli Volturno e Sarnese Vesuviano: al riguardo, l'Autorità ha convocato specifici incontri con i gestori e le istituzioni locali e regionali, al fine di approfondire e verificare, in modo trasparente e avvalendosi dello strumento del contraddittorio, gli elementi che incidono maggiormente sulle rispettive determinazioni tariffarie. In ragione dei primi rilievi formulati dall'Autorità, e delle necessarie rettifiche a questi correlate, le istituzioni coinvolte – con l'accordo dei gestori – si sono impegnate a riformulare le proprie proposte tariffarie, entro un termine che si va esaurendo proprio al momento della stampa della presente *Relazione Annuale*. Si precisa, poi, che non si è ancora proceduto a completare le valutazioni in ordine all'approvazione delle proposte tariffarie, per i casi

in cui sono in corso procedimenti sanzionatori collegati al calcolo delle componenti del Vincolo ai ricavi del gestore (VRG). Detti procedimenti fanno seguito alle verifiche ispettive che l'Autorità ha effettuato in Lombardia (nell'ATO di Bergamo e di Mantova), in Friuli Venezia Giulia (nell'ATO di Gorizia), nel Lazio (nell'ATO di Latina), in Campania (nell'ATO Sarnese Vesuviano e presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro), relative a operatori che servono complessivamente oltre 3,5 milioni di abitanti.

Inoltre, le informazioni comunque acquisite dall'Autorità nell'ambito delle istruttorie tariffarie segnalano la presenza, soprattutto in Calabria (per una popolazione di circa 600.000 abitanti), di enti locali soggetti a procedura di riequilibrio pluriennale nell'ambito delle norme sulla finanza pubblica<sup>11</sup>, pertanto temporaneamente esclusi dalle determinazioni tariffarie d'ufficio, nonché di gestioni assoggettate a procedure concorsuali di crisi d'impresa (di tipo fallimentare, quali Acque Potabili Siciliane e SAI 8 o in ambito di concordato preventivo, come ACA Pescara, che serve circa 400.000 abitanti).

Infine, con riferimento alla situazione della regione Lazio, si ricordano le attività istruttorie ancora in corso per gli ATO di Viterbo e Rieti, nelle quali devono essere considerati elementi di sovrapposizione con i processi di riordino gestionale da avviare in attuazione delle richiamate norme del decreto "Sblocca Italia", nonché l'istruttoria riguardante Frosinone, dove le verifiche previste dalla disciplina tariffaria risentono di fattori relativi a un contesto che è stato fra i primi ad applicare la c.d. "legge Galli" e l'unico a farlo con procedura di gara a evidenza pubblica.

<sup>11</sup> Cfr. art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## Caratteristiche degli schemi regolatori approvati dall'Autorità

L'MTI per gli anni 2014 e 2015, adottato con delibera 643/2013/R/idr, definisce un sistema di regole di calcolo articolato in una matrice di schemi regolatori (Tav. 4.9). L'Ente d'ambito o gli altri soggetti competenti, sulla base degli obiettivi specifici che decidono di conseguire, individuano il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017, rapportato al valore delle infrastrutture esistenti

$\left( \frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} \right)$  e verificano l'esistenza di variazioni nelle attività del gestore (cui associare, nel caso, le pertinenti modifiche in termini di costi operativi). Conseguentemente, sulla base della combinazione tra i due fattori, individuano il Quadrante di competenza, che detta le regole di riconoscimento dei costi, e procedono alla elaborazione dello specifico schema regolatorio, composto dal PDI, dal PEF - con esplicitazione del VRG e del moltiplicatore tariffario  $\Theta$  -, nonché dalla convenzione di gestione.

### Investimenti pianificati dai soggetti competenti

La ricognizione delle criticità registrate nei relativi territori ha evidenziato, con riferimento alle aree del Sud e delle Isole, una

significativa incidenza della discontinuità del servizio idropotabile, delle perdite di rete, nonché della carenza di sistemi fognari e depurativi; l'area Centro ha segnalato criticità riferite all'assenza di misuratori o a limiti delle attività di lettura, mentre le aree Nord-Est e Nord-Ovest hanno segnalato situazioni di criticità riguardo allo stato di conservazione di reti e impianti.

I soggetti competenti - nell'ambito delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - hanno conseguentemente individuato i propri obiettivi specifici, riconducibili soprattutto alla riduzione del grado di vetustà degli impianti e delle reti, all'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione alle disposizioni comunitarie in materia di acque reflue, alla riduzione del tasso di interruzione e potenziamento dei sistemi di adduzione, al contenimento del livello di perdite di rete e dei fenomeni di fuoriuscite e allagamenti e alla copertura efficiente del servizio di misura.

In considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, sono quindi stati programmati, per il periodo 2014-2017, i seguenti interventi (risultanti dagli atti e dai documenti trasmessi):

- opere di interconnessione dell'acquedotto e interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento;

TAV. 4.9


Matrice di schemi regolatori

	NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE	PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
INVESTIMENTI $\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} \leq 0,5$	Quadrante I	Quadrante II
INVESTIMENTI $\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} > 0,5$	Quadrante III	Quadrante IV

Fonte: Delibera AEEGSI 643/2013/R/idr.

FIG. 4.5

Distribuzione della popolazione per schemi regolatori selezionati dai soggetti competenti



Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.

- interventi su serbatoi, captazioni e grandi adduttrici;
- interventi destinati alla tutela della risorsa idrica e al superamento delle procedure di infrazione relative alle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla realizzazione di opere per il miglioramento dei sistemi di collettamento fognario e alla implementazione delle capacità di depurazione degli impianti esistenti;
- ricerca e riduzione delle perdite di rete;
- estensione della rete di telecontrollo, al fine di regolare e monitorare il funzionamento degli impianti, di governare l'efficienza


energetica degli stessi, in particolare di quelli fognari e depurativi e, nel caso della rete acquedottistica, di monitorare e migliorare le prestazioni della rete;

- ammodernamento del parco misuratori;
- interventi finalizzati all'emergenza idrica.

A fronte dei menzionati interventi, ritenuti prioritari e indifferibili, i soggetti competenti hanno quantificato, per il periodo 2014-2017, un fabbisogno di investimenti di 5.483.860.843 €, al netto dei contributi pubblici<sup>13</sup>.

FIG. 4.6

Investimenti programmati per quadrante della matrice di schemi regolatori



Fonte: Elaborazioni AEEGSI su dati dei gestori.

<sup>13</sup> In alcuni casi l'Autorità, nell'ambito dei provvedimenti di approvazione tariffaria, si è riservata di effettuare approfondimenti specifici sulle eventuali asserite disponibilità di contributi pubblici, acquisendo, tra l'altro, ulteriori informazioni circa lo stato di progettazione/realizzazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche, per esempio con le risorse stanziare con la delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 60, per il superamento della procedura di infrazione relativa alla direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue. Al riguardo, si rammenta infatti che l'art. 7, comma 6, del decreto legge n. 133/14 (c.d. "Sblocca Italia"), prevede che, allo scopo di finanziare un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente, siano revocate «le risorse già stanziare dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, [...] destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati ostacoli di carattere tecnico-progettuale o urbanistico ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore».